



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA DELEGAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL LITORALE SLOVENO

Redazione e Ammin.: Ajdovščina

Ajdovščina 10 novembre 1946

Anno I. - No. 19

CONTENUTO:

146. Decreto sull'accertamento del diritto alla pensione e sul pagamento della pensione ai pensionati statali e autonomi, che sono stati pensionati inclusivamente fino al 30 giugno 1945.
147. Regolamento-tariffa per il trasporto dei viaggiatori e merce con veicoli a motore sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno.
148. Decreto sull'istituzione del Tribunale di lavoro.
149. Ordinanza sul prezzo d'acquisto per i maiali.
150. Ordinanza concernente il conteggio delle tasse per l'esecuzione delle mansioni di cui art. 5 e 7 del decreto sul traffico del vino.
151. Decreto No. 52 dell'Amministrazione Militare dell'A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno del 24 ottobre 1946 sul cambio della lira.
- Procedimento per dichiarazione di morte.
- Errata corrige.

146

Decreto

sull'accertamento del diritto alla pensione e sul pagamento della pensione ai pensionati statali e autonomi, che sono stati pensionati inclusivamente fino al 30 giugno 1945

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga il seguente

decreto.

Art. 1

Le attuali pensioni quale mezzo d'assicurazione sociale degli addetti e pensionati statali, parastatali ed autonomi nonché di loro famiglie si riconoscono in massima, però saranno sottoposti a revisione e per l'ulteriore godimento vigono i disposti del presente decreto.

Art. 2

Non hanno diritto alla pensione:

- 1) persone condannate alla perdita di onore nazionale e di diritti civili durante l'epoca, per la quale sono esclusi con sentenza da tali diritti;
- 2) persone, alle quali fu tolto il diritto di voto attivo e passivo;
- 3) persone che nel periodo d'occupazione con armi lottarono contro l'esercito di liberazione nazionale e dei reparti partigiani jugoslavi e loro alleati nonché contro reparti partigiani italiani, e non si sono associate alla lotta di liberazione nazionale, né la sostenevano in qualsiasi modo;
- 4) persone, che erano organizzatori, funzionari e membri attivi nelle organizzazioni fasciste e naziste, come pure singoli che hanno connotati di tale lavoro, fuori di coloro che provveranno d'aver collaborato fittiziamente in queste organizzazioni con lo scopo di far danno all'occupatore, e che si sono più tardi associati alla lotta di L. N. ovvero la sostenevano con lavoro;
- 5) pensionati diretti che non hanno compiuto 50 anni d'età, ma sono capaci di guadagnare, come pure le pensionate indirette senza prole con 40 anni d'età non compiuti, ma capaci di guadagnare;
- 6) tutti i pensionati che non sono domiciliati sul territorio della Delegazione del CRLN il giorno della pubblicazione

del presente decreto come pure coloro che pagavano le loro quote ai fondi di pensione già italiani.

Art. 3

Le pensioni non possono percepire i pensionati diretti e indiretti, che hanno uno stabile cespite mensile, superiore della massima pensione diretta appar il presente decreto. Se questo cespite è minore, la pensione sarà loro corrisposta soltanto allora, se la pensione ed il cespite assieme non superano la somma della massima pensione diretta. Se poi questa somma è superiore della massima pensione diretta, la pensione sarà corrisposta colla diminuzione della differenza tra la somma totale e la somma massima della pensione diretta.

Art. 4

La pensione ai pensionati diretti e indiretti, statali, parastatali ed autonomi, collocati a riposo inclusivamente fino al 30 giugno 1945, si aumenta col 1 ottobre 1946 giusta la seguente scala:

Importo	dirette			indirette		
	fino Lire	300 a	Lire 2000	Lire	1100	
„ da Lire 301	„ „ 400	„ „ 2500	„ „ 1400			
„ „ „ 401	„ „ 500	„ „ 3000	„ „ 1700			
„ „ „ 501	„ „ 700	„ „ 3500	„ „ 2000			
„ „ „ 701	„ „ 1000	„ „ 4000	„ „ 2300			
„ „ „ 1001	„ „ 1600	„ „ 4500	„ „ 2600			
„ „ „ 1601	„ „ 2000	„ „ 5000	„ „ 2900			
„ „ „ 2001	„ „ 2500	„ „ 5500	„ „ 3200			
„ „ „ 2501	„ „ 3000	„ „ 6000	„ „ 3500			
	oltre „ 3000	„ „ 6500	„ „ 3800			

I pensionati diretti e indiretti, statali, parastatali ed autonomi, che in base ad un rapporto di lavoro contemporaneamente riceveranno rendite o pensioni dagli istituti italiani per l'assicurazione sociale e dallo stato, riceveranno la pensione di cui il capoverso precedente, però diminuita per la somma di rendita o pensione, che percepiscono a mente dell'ordinanza sulla determinazione e sul pagamento delle rendite e pensioni minime da parte dell'assicurazione sociale.

Il godente la pensione indiretta è il più anziano avente diritto.

La base pensione si determina secondo gli importi della netta pensione senza indennità di contingenza o di guerra, che i pensionati percepivano al 1 giugno 1945.

Art. 5

Ai pensionati diretti spetta oltre la pensione l'assegno familiare per i figli a Lire 575.— mensilmente sotto la premessa che i figli non abbiano nessuna altra risorsa finanziaria.

Ai figli che frequentano scuole, spetta loro l'aggiunta, se i figli o le figlie non percepiscono qualche stipendio o sussidio ovvero se non sono ricoverati in qualche istituto gratuitamente e che i figli non percepiscono l'assegno familiare per altro titolo.

L'assegno familiare per i figli spetta fino al 14 anno compiuto, per gli altri poi che frequentano scuole fino al 18 anno d'età.

In riguardo all'assegno familiare i figli illegittimi sono equiparati con i legittimi.

Se ambedue i genitori sono pensionati statali od è uno dipendente statale attivo, l'assegno familiare spetta al padre. Nel caso della loro vita separata, spetta l'assegno a quel genitore, dal quale i figli sono mantenuti. Se il padre paga alla madre per il mantenimento dei figli, che vivono presso di essa, spetta l'assegno al padre. Se il padre esercita una professione privata, e la madre è pensionata statale, non le spetta l'assegno per i figli, eccettuato che il padre sia povero ed incapace al guadagno.

Art. 6

In caso di controversia per il riconoscimento di pensione in nesso con l'art. 2 del presente decreto, decide la commissione, istituita presso ogni Comitato distrettuale di L. N.

La commissione è composta dal presidente e 2 membri. Il presidente della commissione è legale, che può esser preso dalle file del Tribunale popolare distrettuale, membri della commissione poi sono un rappresentante della sezione per le finanze ed un rappresentante della sezione amministrativa del Comitato distrettuale di L. N.

Art. 7

La commissione decide con maggioranza di voti. La commissione motiverà la sua decisione coll'indicazione di tutti i fatti e prove, su cui fonda la sua decisione.

La decisione è firmata da tutti i membri della commissione.

La decisione con cui si respinge l'istanza, deve contenere l'istruzione sul diritto di interporre il gravame.

Il gravame è presentato alla commissione che ha emesso la decisione.

Art. 8

Avverso la decisione con cui fu negato il diritto alla pensione, hanno gli istanti il diritto di gravame entro 8 giorni dopo la notifica del provvedimento alla commissione presso la Delegazione del CRLN per riconoscimento di diritto alla pensione, di cui la decisione è definitiva.

Art. 9

La commissione per il riconoscimento della pensione presso la Delegazione del CRLN è composta dal presidente e 2 membri. Il presidente è legale, che può esser preso dal quadro del Tribunale popolare circondariale, degli altri due membri uno è il rappresentante del dipartimento per le finanze, l'altro il rappresentante del dipartimento per gli affari interni presso la Delegazione del CRLN.

La commissione presso la Delegazione del CRLN deve prender in esame i gravami trasmessi al più tardi in 14 giorni dopo presentati.

Art. 10

Tutti i pensionati diretti sono obbligatori contribuenti del fondo pensioni per i dipendenti. Il contributo mensile per il fondo pensioni per i dipendenti ammonta il 3% della pensione lorda senza l'assegno familiare.

Art. 11

Pignoramenti per le pretese di diritto privato possono proporsi fino ad $\frac{1}{3}$, per pretese statali o alimenti poi fino a metà della pensione senza l'assegno familiare.

Art. 12

Pensionati, a cui nazifascisti tolsero, distrussero o bruciarono i libretti di pensione, dimostreranno il suo diritto con un'attestazione ufficiale, da cui deve risultare: il numero del libretto, l'ammontare mensile della pensione e il pagamento dell'ultimo mese.

Se non possono dimostrare questo diritto per motivi giustificativi con un'attestazione ufficiale, proveranno questo loro diritto con dichiarazione scritta di 2 testi, degni di fede, confermata dal Comitato locale od urbano di L. N.

Nello stesso modo proveranno tale loro diritto anche quelli pensionati, a cui i nazifascisti durante l'occupazione hanno tolto i libretti e fermato il pagamento delle pensioni causa loro attività antifascista.

Art. 13

Per istanze, provvedimenti, certificati, gravami e tutti gli allegati all'istanza per riconoscimento e assegno della pensione non si corrisponde nessuna tassa.

Art. 14

Il presente decreto entra in vigore col giorno della pubblicazione nel »Bollettino Ufficiale«. Contemporaneamente cessano a vigore tutte le disposizioni che sono contrarie alle norme del presente decreto.

Ajdovščina, il 20 ottobre 1946.

Il Capo dipartimento per
le finanze:

Danilo Herkov m. p.

Il segretario
della Delegazione:

France Perovšek m. p.

147

Regolamento - tariffa

per il trasporto dei viaggiatori e merce con veicoli a motore sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente

regolamento-tariffa.

I. Disposizioni tariffarie generali.

Art. 1

Trasporti dei viaggiatori, bagaglio e merce con veicoli a motore sono considerati quale prestazioni di trasporto che sono compresi nei disposti del presente regolamento-tariffa.

Art. 2

Il regolamento-tariffa viene applicato per tutti ugualmente.

Art. 3

Per ogni prestazione pagata si deve consegnare la prescritta conferma.

II. Trasporto di viaggiatori e bagagli.

Art. 4

Viaggiatori e bagaglio vengono trasportati in base all'orario. Però sono ammessi trasporti anche fuori orario in caso di bisogno.

Dal trasporto sono escluse le persone con malattie infettive, ubbriachi, bambini sotto 6 anni senza accompagnamento e persone che non ottemperano agli ordini degli addetti od alle norme di trasporto.

Dal trasporto di bagagli sono esclusi: oggetti infiammabili, esplosivi, merce guasta o marcia, bestie vive non ammesse al trasporto a sensi delle disposizioni.

Art. 5

1. Tariffa per il trasporto di viaggiatori e bagagli nel movimento interurbano.

Prezzo di trasporto si calcola per 1 persona e per ogni iniziato km a 2.50 lire.

Il prezzo di trasporto viene arrotondato fino a 100.— lire a 5.— lire, oltre 100.— lire a 10.— lire, oltre 200.— lire a 20.— lire in su.

Bambini fino a 4 anni d'età viaggiano gratuitamente, se per loro non è richiesto un posto a sedere. Bambini fino a 10 anni d'età pagano metà prezzo.

Il viaggiatore deve avere un biglietto valevole, che lo deve conservare durante il viaggio e esibirlo a richiesta dell'organo di controllo.

Il viaggiatore, trovato senza biglietto, paga il doppio prezzo dalla stazione d'entrata sino al luogo dell'accertamento della mancanza del biglietto, però non meno di lire 60.—.

Quando non si può tosto accertare la stazione d'entrata, il viaggiatore senza biglietto paga il doppio del prezzo dalla stazione di partenza del veicolo sino al luogo dell'accertamento della mancanza di biglietto, però non meno di lire 60.—. Il viaggiatore che non vuole pagare, deve immediatamente scendere, risp. alla prossima stazione. Il prezzo del biglietto e l'aggiunta vengono riscossi in via amministrativa.

Se il viaggiatore interrompe il viaggio, si considera il viaggio quale compiuto per intero.

Se il viaggiatore interrompe il viaggio per motivi rilevanti (malattia, forza maggiore o per motivi di movimento), gli deve esser rimborsata la differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo per il viaggio compiuto. Tali interruzioni il conduttore certifica sul biglietto. Nel caso di erronea applicazione della tariffa o dello sbaglio di conto la differenza in su deve esser rimborsata, la differenza in giù pagata. Differenze fino a lire 10.— non se ne pagano nè rimborsano.

2. Su linee di viaggio fisse vengono rilasciati biglietti mensili: per operai, addetti e studenti che sono occupati risp. frequentano la scuola fuori del luogo della loro dimora, distante non più di 30 km.

Il ribasso è del 50% sul prezzo prescritto calcolando 30 giorni al mese al viaggio di andata e ritorno.

Il ribasso vale soltanto per le linee, dove non vi sono adatte condizioni ferroviarie o marittime.

Biglietti gratuiti sono riconosciuti alle persone che godono tale beneficio in base alle disposizioni vigenti.

Il bagaglio a mano dev'essere trasportato gratuitamente. Quale bagaglio a mano è da considerarsi il bagaglio che il viaggiatore tiene presso di sé e non è d'impaccio ai viaggiatori.

Per gite si conteggia il 50% della tariffa per viaggiatori. L'aspettativa non va messa in conto. Il ribasso vale per le domeniche ed i giorni festivi dalle ore 6 alle ore 20. Il sorpasso di tale epoca va conteggiato secondo speciale accordo nei limiti della tariffa.

Diritto al ribasso hanno tutti i gruppi di gitanti di almeno 20 persone che hanno dato preavviso della gita almeno due giorni prima.

Il bagaglio dei gitanti viene trasportato gratuitamente.

3. Il bagaglio importa il 25% del regolare prezzo del biglietto che viene arrotondato a lire 5 in su. Singoli pezzi non possono pesare più di 30 kg e per ciascun pezzo si paga

separatamente. I singoli pezzi devono essere bene imballati. La presa in consegna del bagaglio per il trasporto fa prova del regolare imballaggio.

I viaggiatori possono trasportare coi veicoli tanto bagaglio, quanto si trova posto disponibile sul veicolo.

Il bagaglio può essere riconsegnato a richiesta del viaggiatore anche prima del luogo di destinazione. La differenza della tassa bagaglio tra il luogo di consegna e di destinazione non viene rimborsata.

Il bagaglio si consegna alla persona che esibisce lo scontrino del bagaglio. L'impresa non è in dovere d'accertarsi, se il portatore sia autorizzato a ricevere il bagaglio.

4. L'impresa è responsabile per la perdita totale o parziale ovvero danneggiamento del bagaglio, quando non sia causata per colpa del viaggiatore o per forza maggiore. L'impresa deve accertare questo fatto sullo scontrino stesso.

L'ammontare del danno deve dimostrare il danneggiato, però il risarcimento dei danni non può eccedere lire 1000.— per 1 kg di peso lordo. Simultaneamente col pagamento dei danni vanno rimborsati al danneggiato i pagati diritti bagaglio.

L'impresa non è responsabile per gioielli, denaro ed effetti.

Se nessuno prende in consegna il bagaglio, l'impresa può consegnare il bagaglio a rischio e spese del proprietario in custodia alla stazione di destinazione, previo pagamento di eventuali spese. Con la consegna il patto di trasporto è eseguito.

5. Le imprese che regolarmente trasportano viaggiatori e bagaglio sono in dovere di trasportare la posta su quelle linee, dove non vi sono comunicazioni ferroviarie, marittime o regolari linee postali.

Le tariffe per il trasporto dei colli postali su tutta la linea, senza riguardo al numero delle stazioni e dei colli sono:

a) spedizioni di lettere e pacchi sino a 10 kg di peso gratuitamente, da 10 kg a 30 kg brutto lire 0,50 per 1 km. Da 30 a 100 kg brutto lire 1,50 per 1 km, oltre 100 kg brutto lire 3.— per km;

b) giornali: sino a 20 kg gratuitamente, oltre 20 kg per ogni kg brutto lire 1.—.

In caso di bisogno l'addetto postale accompagna la spedizione postale e ne è responsabile. Viaggia gratuitamente.

6. La tariffa per il trasporto viaggiatori per i trasporti di città:

Quale movimento in città è da considerarsi tutto il movimento nell'ambito del territorio urbano, dove è la sede dell'impresa.

Il prezzo di viaggio ammonta a lire 2,50 per 1 km iniziato però non meno di lire 6.—.

7. Tariffa per i taxi in città e fuori città:

tassa iniziale	lire 30.—
viaggio senza ritorno per iniziato km	„ 30.—
viaggio con ritorno per iniziato km	„ 20.—
aspettativa per ogni ora iniziata	„ 120.—

Per i viaggi dalle 20 alle ore 6 il prezzo del viaggio e l'aspettativa vengono aumentati per il 25%.

Il trasporto del bagaglio a mano è gratuito. Per altri bagagli si paga lire 30 per ogni pezzo.

Per sposalizi, gite, battesimi e simili si paga il prezzo di trasporto a l'bera trattazione che però non deve eccedere i previsti prezzi massimi della presente tariffa.

Per taxi ordinato per un destinato luogo il chilometraggio viene calcolato dalla stazione di partenza appar il tassametro.

Se del taxi ordinato non viene fatto uso, si paga l'importo indicato dal tassametro al momento della d'edetta appar tariffa senza ritorno.

La presente tariffa vale per i taxi sino a 4 sedili. Per taxi con più di quattro sedili la tariffa si aumenta del 20%.

III. Trasporto di merci.

Art. 6

Sotto nolo s'intende l'importo incassato quale equivalente per eseguito trasporto di merci.

Tasse suppletive (come perdita di tempo, tassa di pesatura e simili) ed altre spese non sono comprese nel concetto di nolo.

La parte deve da sola curare per il carico e lo scarico della merce.

Se il carico e lo scarico vengono fatti dall'impresa, la parte deve pagare la mercede giusta il regolamento sulla sistemazione delle merci e salari degli operai e dipendenti nelle imprese pubbliche ed economiche e nelle private istituzioni ed organizzazioni per tante persone, quante vi presero parte al carico o allo scarico e per tanto tempo, quanto durò il carico o lo scarico. Il trasbordo sulla strada non causato per colpa della parte va a carico dell'impresa.

Per i veicoli con carico minimo del 80% di portata si corrisponde il pieno nolo secondo la portata del veicolo, che è indicata sul veicolo.

Per veicoli con rimorchio deve computarsi la loro portata totale e applicare posizioni tariffarie per l'adeguata portata del veicolo.

Per trattori con rimorchio si deve computare la totale portata dei rimorchi ed applicare le posizioni tariffarie per l'adeguata portata del veicolo.

La lunghezza del viaggio si accerta col tassometro, se non c'è un tassometro oppure non funziona, colla carta delle autostrade.

Il chilometraggio fatto è da calcolarsi dal luogo donde il veicolo partì per fare il trasporto.

Il tempo dell'uso del veicolo si accerta con i dati del foglio di viaggio. L'inizio e la fine può confermare l'utente sul foglio di via. Il tempo dell'uso è da calcolarsi dal momento della partenza della vettura ordinata.

L'impresa non è responsabile per il trasporto della merce col veicolo preso a nolo dalla parte. Per l'epoca del nolo il noleggiatore può mettere alla vettura noleggiata un accompagnatore.

Il veicolo viene noleggiato con il personale di viaggio, combustibile e lubrificanti.

Il prezzo di trasporto od il nolo si paga giusta l'accordo anticipatamente o dopo il trasporto fatto. Il pagamento parziale anticipato o assegni su terze persone non sono ammessi.

Il peso della merce può verificarsi. Lo stracarico di non più del 5% oltre la portata indicata sul veicolo vale quale carico normale.

Il prezzo di trasporto, le tasse suppletive (perdita di tempo, tassa di pesatura e simili) ed altre spese sorte a richiesta degli organi di dazio o amministrativi, vanno a carico dell'utente del veicolo.

Se il destinatario per qualsiasi motivo non accetta la merce, l'impresa procede colla diligenza del commerciante leale. Le spese sorte vanno a carico dell'utente del veicolo.

Classificazione della merce.

Art. 7

Riguardo il pagamento del prezzo di trasporto tutta la merce, che si può trasportare con veicoli a motore, viene divisa in tre gruppi, e precisamente:

1. gruppo: merce per soddisfare le elementari necessità di vita e mezzi per la ricostruzione del paese (granaglie, prodotti di mulino, foraggio per bestiame, latte, sale, fiammiferi, petrolio, zucchero, frutta fresca ed agrumi, carne fresca, legna d'ardere, legno e carbone), tutto il materiale di costruzione,

destinato alla costruzione delle abitazioni, concimi chimici, imballaggio per merce attinente questo gruppo;

2. gruppo: materie prime ed avanzi per confezione nell'industria e artigianato. Materiali per la ricostruzione del paese. Semi-prodotti per l'ulteriore confezione, tutti i combustibili liquidi e lubrificanti, prodotti finali per l'approvvigionamento (marmellata, formaggio, prodotti di carne e simili) e l'imballaggio per merce di questo gruppo;

3. gruppo: prodotti finali industriali ed artigianeschi, bibite alcoliche, merce di lusso, tutte le altre merci non indicate sotto il comma 1 e 2 ed imballaggio per merce di questo gruppo.

Movimento fuori della sede dell'impresa.

Art. 8

Per il movimento fuori della sede dell'impresa è considerato ogni movimento effettuato oltre il confine del territorio urbano nella distanza di oltre 10 km.

La tariffa è come segue:

per la merce del 1. gruppo lire 20.— per 1 tonn. e 1 km,
per la merce del 2. gruppo lire 24.— per 1 tonn. e 1 km,
per la merce del 3. gruppo lire 30.— per 1 tonn. e 1 km.

Tonnellaggio del veicolo	per 1 km		
	1.	2.	3.
	lire	lire	lire
1	20.—	24.—	30.—
1.5	30.—	35.—	45.—
2	40.—	46.—	60.—
2.5	50.—	58.—	75.—
3	60.—	70.—	90.—
4	80.—	93.—	120.—
5	100.—	116.—	150.—
6	120.—	140.—	180.—
7	140.—	163.—	210.—
8	160.—	186.—	240.—
9	180.—	210.—	270.—
10	200.—	233.—	300.—
11	220.—	256.—	330.—
12	240.—	280.—	360.—

Il prezzo di trasporto si calcola soltanto in un senso. Per trasporto merci per lo stesso utente nel senso inverso si paga di nuovo, il pieno prezzo di trasporto.

Per il trasporto dell'imballaggio, trasportato per il carico della merce o dal quale la merce fu scaricata, si paga il 50% della tariffa.

Il tempo per il carico o lo scarico è di 20 minuti al massimo per ogni tonnellata. Se durante il viaggio in un senso si carica o scarica più volte, si computa il totale del tempo di carico o scarico come un carico o scarico unico, però alla condizione che alla stazione finale per la quale il veicolo fu ordinato, si carichi o scarichi.

Per sorpasso di tempo destinato al carico o allo scarico si deve pagare la tassa per la perdita di tempo di lire 80.— per 1 tonn. per ogni ½ ora iniziata. La perdita di tempo si deve pagare anche nel caso, se per colpa della parte la vettura ordinata resta in istrada, ovvero se ritorna non sfruttata.

La perdita di tempo si calcola per il carico e lo scarico nell'epoca dalle ore 6 sino alle ore 18. Se il veicolo giunge tra le ore 18 sino alle ore 6, il carico o lo scarico non può aver luogo, fuorchè fosse altrimenti stabilito.

Movimento locale.

Art. 9

Quale movimento locale va considerato ogni movimento che sorpassa il limite del territorio urbano fino a 10 km.

La tariffa per il trasporto delle merci è come appresso:

per merce del	per tonnellaggio del veicolo		
	1.	2.	3.
1. gruppo	160.—	200.—	280.—
2. gruppo	250.—	300.—	400.—
3. gruppo	330.—	400.—	530.—
4.	420.—	500.—	660.—
5.	500.—	600.—	800.—
6.	660.—	800.—	1060.—
7.	830.—	1000.—	1300.—
8.	1000.—	1200.—	1600.—
9.	1170.—	1400.—	1860.—
10.	1330.—	1600.—	2130.—
11.	1500.—	1800.—	2400.—
12.	1660.—	2000.—	2670.—
	1830.—	2200.—	2930.—
	2000.—	2400.—	3200.—

Le poste di nolo sono calcolate per 1 tonnellata all'ora. Al conteggio il tempo iniziato si arrotonda a $\frac{1}{2}$ ora.

Tariffa per il noleggio di veicoli.

Art. 10

Quale nolo va intesa la cessione del veicolo per almeno 2 giorni fuori della sede dell'impresa, però soltanto per viaggi nel luogo, per cui il veicolo fu noleggiato.

Il veicolo può in un giorno calendarico percorrere al massimo 150 km. Per l'eccedenza dei km percorsi si deve pagare un'aggiunta secondo la tariffa dei km.

Oltre il nolo la parte sopporta le spese dell'autorimessa. Il nolo per un giorno:

tonnellaggio del veicolo	per merce del gruppo		
	1.	2.	3.
1	1.500.—	1.750.—	2.250.—
1.5	2.250.—	2.630.—	3.380.—
2	3.000.—	3.500.—	4.500.—
2.5	3.750.—	4.350.—	5.600.—
3	4.500.—	5.250.—	6.750.—
4	6.000.—	7.000.—	9.000.—
5	7.500.—	8.750.—	11.250.—
6	9.000.—	10.500.—	13.500.—
7	10.500.—	12.250.—	15.750.—
8	12.000.—	14.000.—	18.000.—
9	13.500.—	15.750.—	20.250.—
10	15.000.—	17.500.—	22.500.—
11	16.500.—	19.150.—	24.750.—
12	18.000.—	21.000.—	27.000.—

Nolo per i veicoli non si paga:

1. alle domeniche, giorni festivi statali o religiosi, se del veicolo non viene fatto uso,

2. in casi di infortuni elementari (inondazioni, valanghe, nevischio, distruzioni di strade e ponti) però soltanto in quanto non è possibile il movimento su strade secondarie,

3. se il veicolo si trova tutto il giorno in difetto.

Se il veicolo è soltanto parzialmente difettoso si paga il nolo:

a) totale, se il veicolo è in movimento più di 6 ore di lavoro effettivo,

b) metà, se il veicolo è in movimento dalle 3 fino 6 ore,

c) non si paga il nolo, se il veicolo è in movimento meno di 3 ore di lavoro effettivo.

La tariffa per la trattrice.

Art. 11

Il noleggio può esser fatto solo per la trattrice oppure con almeno 2 rimorchi. Se si noleggia la trattrice da sola, si calcola il nolo per la trattrice appar capacità in HP all'ora, e precisamente:

sino a 45 HP	lire 660	sino a 90 HP	lire 880.—
sino a 60 HP	lire 750	sino a 120 HP	lire 1050.—

Trasporti interurbani di merce a pezzi.

Art. 12

Per merce a pezzi si considerano le spedizioni assunte dalle imprese per il trasporto da un luogo all'altro.

Singoli pezzi possono pesare al massimo 500 kg. Per i pezzi fino a 30 kg si calcola il prezzo di trasporto per pieni 30 kg.

Al conteggio del prezzo di trasporto il peso si arrotonda fino a 200 kg per 10 kg in su, oltre 200 kg, per 20 kg in su

fino a kg	per km	lire	fino a kg	per km	lire
30	3.50		200	12.—	
40	4.—		220	13.—	
50	4.50		240	14.—	
60	5.—		260	15.—	
70	5.50		280	16.—	
80	6.—		300	17.—	
90	6.50		320	18.—	
100	7.—		340	19.—	
110	7.50		360	20.—	
120	8.—		380	21.—	
130	8.50		400	22.—	
140	9.—		420	23.—	
150	9.50		440	24.—	
160	10.—		460	25.—	
170	10.50		480	26.—	
180	11.—		500	27.—	
190	11.50				

Se il carattere della spedizione richiede l'imbballatura dei singoli pezzi, questi devono essere bene imballati. Quando una volta l'impresa ha accettato le spedizioni per il trasporto, tutti i pezzi si considerano bene imballati.

L'impresa è responsabile per le spedizioni accettate per il trasporto.

Il mittente è tenuto, a richiesta, a aiutare al caricamento, all'ordinamento ed allo scaricamento delle spedizioni.

Col trasporto si deve iniziare al più tardi il secondo giorno dopo la stipulazione del contratto di trasporto. Se il termine è sorpassato e l'impresa non ne ha colpa le spese vanno a carico del mittente, che deve pagare la sosta.

Quando arriva la spedizione, si deve avvertire il destinatario coll'indicazione del termine, nel quale egli deve prender in consegna la cosa spedita.

Si considera che il destinatario è avvisato:

- 24 ore dopo la consegna della raccomandata alla posta,
- 6 ore dopo la consegna del dispaccio,
- dopo la consegna dell'avviso.

La spedizione si deve prender in consegna 24 ore dopo l'avviso. Per sorpasso di questo termine si paga la sosta. La cosa spedita viene consegnata durante l'orario lavorativo. I termini per la consegna corrono alle domeniche e negli altri giorni festivi, se è per questo giorno prescritto l'orario lavorativo. Alla presa in consegna della spedizione per il trasporto, s'accerterà il peso.

A richiesta del ricevitore od a richiesta degli organi dazari ed amministrativi si deve accertare di nuovo il peso.

Per la pesatura si paga la tassa di pesatura appar tariffa.

Nel prezzo di trasporto è compreso anche il trasporto dall'abitazione od agenzia fino al magazzino ed il trasporto all'abitazione o agenzia.

Per le spedizioni voluminose si deve pagare il 50% di più.

Tasse suppletive.

Art. 13

Tassa di pesatura:

- a) per ogni pesatura alla pesa pubblica lire 15.—,
- b) per ogni pesatura alla pesa del magazzino fino a 100 kg lire 6.—, per ogni 100 kg in più lire 3.—.

Il nolo per le tele incerate:

per una distanza fino a 100 km in un senso lire 160.— per ogni successivi 100 km ancora lire 60.—. La tela incerata si paga soltanto se serve per uso stabile.

Pulitura e disinfezione del veicolo:

se l'utente del veicolo dopo l'uso non lo fa pulire o disinfettare (al trasporto della calce, cadaveri, bestie e simili), paga lire 160.—.

Disdetta del veicolo:

La minima tassa per un veicolo ordinato è l'importo appar tariffa per ½ ora in movimento locale, gruppo 1.

Se la parte non compare un'ora passato il tempo, per cui il veicolo era ordinato, si ritiene che il viaggio è disdetto e si deve pagare l'importo per 1 ora appar tariffa per il movimento locale, gruppo 1.

Per la restituzione della spedizione al mittente prima dell'inizio del trasporto si paga lire 33.— per spedizione e tutte le spese effettive.

Sosta:

L'importo per 1 giorno calendarico per ogni 100 kg di peso brutto è di lire 6.—.

Avviso:

- a) per distanze fino a 2 km lire 3.—.
- b) per ogni successivo km lire 3.—,
- c) per avvisi per la posta si pagano le tasse postali.

Le altre tasse, che non sono qui indicate, si pagano a prezzi approvati dalle autorità locali.

Tariffa portuaria.

Art. 14

La tariffa portuaria è da applicarsi per i trasporti nei porti (marittimi e fluviali) fino ai magazzini portuari a vagone o dal vagone. La tariffa ammonta al massimo il 70% della tariffa portuaria normale.

Tariffa per il trasporto alla stazione ferroviaria o trasporto dalla stazione ferroviaria.

Art. 15

Per trasporti merce dal luogo della consegna fino alla stazione ferroviaria o viceversa, si paga al più 80% della tariffa normale.

IV. Disposizioni finali.

Art. 16

I trasporti dei viaggiatori con autobus e camions ed il trasporto di merce possono esercitare solamente le imprese automobilistiche per il movimento pubblico, che ne sono autorizzate.

I proprietari dei veicoli a motore (consorzi, istituzioni statali, industrie, imprese ed altri), che hanno ricevuto veicoli per i propri bisogni, possono usufruire dei veicoli solamente per tali scopi, per i quali fu loro assegnato il veicolo e su quelle linee che saranno destinate dalla competente autorità per il movimento automobilistico.

Art. 17

La presente regolamento-tariffa entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina il 1° ottobre 1946.

Il segretario della Delegazione:

France Perovšek m. p.

148

Decreto

sull'istituzione del Tribunale di lavoro

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste emana il seguente

decreto.

Art. 1

Per tutte le cause di lavoro senza riguardo al valore dell'oggetto della lite è competente il Tribunale popolare d'istrettuale quale Tribunale di lavoro.

Le controversie di lavoro sono liti che scaturiscono da rapporti di lavoro tra l'operaio ed il dipendente ed il datore di lavoro in imprese private, consorziali e di pubblico diritto ed in organizzazioni ed istituzioni private, consorziali e pubbliche.

Art. 2

La competenza per il territorio viene determinata dal luogo, in cui si è svolto o dovrebbe svolgersi il rapporto di lavoro, dal luogo, dove si trovi la sede dell'impresa o la sede dell'organizzazione ovvero dal luogo, ove fu stipulato il contratto.

Art. 3

Il Tribunale di lavoro tenta preventivamente la conciliazione tra le parti. La conciliazione risulta dal processo verbale che va depositato negli atti. Le conciliazioni fallite si annotano nel processo verbale. Una copia del verbale viene consegnata solo alla parte, che la reclama espressamente.

La citazione si propone per iscritto o verbalmente sul verbale al Tribunale di lavoro di 1° grado.

Il Tribunale prende la sua decisione in base al libero giudizio basandosi su una coscienziosa censura di prove espletate. Se il Tribunale considera che una prova s'ha di rilievo per l'accertamento della verità materiale, può ordinarne l'assunzione od il deposito.

Il Tribunale rigetta la proposta, con cui si dilazionerebbe senza bisogno il procedimento che dev'essere accelerato e pubblico.

Art. 4

Il Tribunale può su proposta o d'ufficio autorizzare uno o più provvedimenti conservativi, se crede che in mancanza di essi, gli interessi della parte fossero in pericolo.

Sulle impugnazioni e ricorsi contro i provvedimenti conservativi viene deciso simultaneamente colla sentenza nella vertenza principale.

Art. 5

Il Tribunale di lavoro di 1° grado deve notificare alla parte non comparsa la sentenza entro 24 ore dopo il proferimento della stessa.

Avverso la sentenza del Tribunale di lavoro di 1° grado è ammesso il ricorso al Tribunale circondariale popolare quale Tribunale di lavoro entro 3 giorni dopo la notifica

della sentenza. Il ricorso va presentato in iscritto o verbalmente al verbale al Tribunale di lavoro di I° grado. Il Tribunale di lavoro di II° grado deve decidere sul ricorso al più tardi nel termine di 5 giorni. La sentenza di II° grado è definitiva ed esecutoria.

Art. 6

I Tribunali distrettuali e circondariali di lavoro giudicano in collegi di 3 membri.

Il Presidente del Tribunale di lavoro di I° grado è membro del Tribunale (giudice di carriera o segretario legale) designato dal presidente del Tribunale distrettuale popolare per il periodo di un anno, gli altri due membri del Tribunale di lavoro sono giudici assessori.

Il Tribunale circondariale popolare quale Tribunale di lavoro di II° grado decide sui ricorsi. È composto da 3 membri nominati dal presidente del Tribunale popolare circondariale per un anno.

Art. 7

Per il procedimento innanzi ai Tribunali di lavoro non si corrisponde alcuna tassa.

Art. 8

Col giorno dell'entrata in vigore del presente decreto i Tribunali di lavoro inizieranno e chiuderanno tutte le cause pendenti di lavoro.

Art. 9

La Delegazione del CRLN emetterà per il caso istruzioni attinenti al presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina, il 28 settembre 1946.

Il segretario della Delegazione:
France Perovšek m. p.

149

In base all'art. 1 del decreto sull'ingrassamento e consegna di maiali nell'anno economico 1946/47 e regolazione di tessere per i grassi (Boll. Uff. della Delegazione No. 18/142) la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno emana la seguente

ordinanza

sul prezzo d'acquisto per i maiali

Art. 1

Per i maiali che gli allevatori sono obbligati a consegnare a mente dell'art. 1 del decreto sulla consegna di maiali, sono stabiliti i seguenti prezzi:

- a) per i maiali di 80% di macellabilità lire 100.— per 1 kg di peso vivo,
- b) per i maiali di 75% di macellabilità lire 90.— per 1 kg di peso vivo,
- c) per i maiali di 70% di macellabilità lire 80.— per 1 kg di peso vivo.

Art. 2

I prezzi d'acquisto vigono franco il mercato del bestiame o macello per i maiali, che non furono nutriti o abbeverati 12 ore prima della vendita.

Art. 3

Questa ordinanza entra in vigore col giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina, il 28 ottobre 1946.

Per l'ufficio prezzi: Il segretario della Delegazione:
Jasip Grohar m. p. **France Perovšek m. p.**

150

In base all'art. 9 del decreto sul traffico del vino della Delegazione del CRLN (Boll. Uff. No. 18/143) la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno emana la seguente

ordinanza

concernente il conteggio delle tasse per l'esecuzione delle mansioni di cui art. 5 e 7 del decreto sul traffico del vino

Art. 1

Per l'effettuazione delle mansioni di cui art. 5 e 7 del decreto sul traffico del vino ammonta la tassa, che le cooperative vinicole possono conteggiare, 0.25% dell'importo di fattura, al minimo 100.— lire.

Art. 2

L'importo della tassa pagata giusta l'art. 1 può essere computata nel calcolo di prezzi di vendita al minuto.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore col giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina, il 28 ottobre 1946.

Per l'ufficio prezzi: Il segretario della Delegazione:
Josip Grohar m. p. **France Perovšek m. p.**

151

Decreto No. 52

dell'Amministrazione Militare dell'A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale del 24 ottobre 1946

Onde conservare l'intrinseco valore e forza d'acquisto della lira, emissione della Banca economica per l'Istria, Fiume e Litorale Sloveno

ordino:

I.

Di fissare il cambio della lira, emissione della Banca economica nella relazione con la metro-lira con 1:2 cioè per 100.— lire emissione Banca economica con 200.— metro-lire (emissione Italia).

II.

Il presente decreto entra in vigore immediatamente.

Il vicecomandante
maggiore generale:
V. Holjevac m. p.

Procedimento per dichiarazione di morte

Rendesì noto che il Giudizio Distrettuale del Popolo di Capodistria, su istanza prodotta da Candida Bartole residente a Pirano, Via Caldana No. 983, ha dichiarato in data odierna la morte presunta di Bartole Antonio fu Marco e di Petronio Antonia, nato a Pirano addì 1 gennaio 1893 e già ivi residente, marittimo, ritenendo che il decesso del predetto Bartole sia avvenuto alle ore 24 del giorno 11 settembre 1943.

Giudizio Distrettuale del Popolo, Capodistria
addì 16 agosto 1946.

Errata corrige

Nel No. 17 del Bollettino Ufficiale della Delegazione del CRLN del 25 settembre 1946 vengono fatte le seguenti correzioni:

a) nel decreto sul diritto dei lavoratori, dipendenti ed apprendisti alla paga giornaliera e mensile per il caso di malattia e di infortunio, No. 124, all'art. 1, comma 1, nella linea 13, »Se l'impedimento...« va corretto in: »Se l'impedimento...«; al comma 3, linea 2, invece »dallo 1 e 2...« si deve leggere »del 1. e 2. capoverso«; nella linea dello stesso comma »ebbe una durata, di...« deve stare »ebbe una durata di...«; all'art. 2, comma 1, linea 3, invece di »emesso del competente...« deve stare »emesso dal competente...«; nello stesso art., comma 2, linea 7, invece di »sulla controversie...« deve stare »sulle controversie...«;

b) nelle istruzioni al decreto sul diritto dei lavoratori, dipendenti ed apprendisti alla paga giornaliera e mensile per il caso di malattia o d'infortunio, No. 125, al comma 2 b, linea 3, invece di »nel negozio...« deve stare »nel negozio...«; linea 9, invece di »Bollettino...« deve stare »Bollettino...«; nel capoverso 4, linea 7, invece di »interruzione...« deve stare »interruzione...«, nell'ultima linea delle istruzioni, invece del »sigillo dell'istituto...« deve stare »timbro dell'istituto...«;

c) nel decreto sul permesso delle donne prima e dopo il parto, No. 126 nella 2 linea, invece »dell'Amministrazione...« deve stare »dell'Amministrazione...«;

d) nel regolamento sul completamento dell'ordinanza sulla regolazione dei salari per il personale ausiliario domestico e portinai delle case (Bollettino Ufficiale No. 11/82 ex 1946), No. 127, art. 2a, capoverso 2, invece di »un straordinaria...« deve stare »una straordinaria...«;

e) nel decreto sul rilascio di tessere interinali di lavoro, No. 128, nel modulo: (1. pagina), invece di »No. della legittimazione...« deve stare »No. della legittimazione...«; invece di »Tessera di lavoro« deve stare »La tessera di lavoro«; invece di »sigillo d'ufficio« deve stare »Timbro d'ufficio«; nella (2. pagina) nella rubrica 1, invece di »sigillo« deve stare »timbro«; nella (4. pagina) invece di »AGLI EROI DI LOTTA« deve stare »AGLI EROI DELLA LOTTA«; invece di »tessera di lavoro« deve stare »La tessera di lavoro«; invece di »IN LAVORO È LA CHIAVE ALLA FELICITÀ E BENESSERE« deve stare »NEL LAVORO STA LA CHIAVE VERSO LA FELICITÀ ED IL BENESSERE«;

f) nel decreto sull'istituzione del dipartimento per l'ispezione del lavoro, No. 129, art. 3, linea 1, invece di »lavoro« deve stare »lavoro«; nell'art. 4, comma a), invece di »le imprese industriali« si deve leggere »le imprese industriali«; nell'art. 5, invece di »può servizi« leggassi »può servirsi«; nell'art. 6, invece di »sui operai-fiduciari« deve stare »sugli operai-fiduciari«; nell'art. 8, invece di »dal lire 300...« deve stare »da lire 300...«;

g) nell'ordinanza sull'istituzione dell'impresa edilizia regionale »Primorje«, No. 131, art. 6, linea 1, invece di »d'un direttore« deve stare »da un direttore«;

h) nel decreto sulla confisca dei beni fascisti, delle società ed istituzioni fasciste, No. 133, art. 9, capoverso 1, invece di »per assistenza« deve stare »per l'assistenza«, nel capoverso 2, invece di »proprietario da terzi« deve stare »proprietario o da terzi«; invece di »stati alienati« deve stare »stati alienati«;

i) nel titolo del decreto sull'istituzione del »Fondo per l'assistenza alle vedove, orfani e danneggiati materialmente dal terrore fascista«, No. 134, invece di »terore« si metta »terrore«; nell'art. 6, invece di »alienati« deve stare »alienati«;

j) nel decreto sui controllori contabili ufficiali per le società anonime, No. 136, all'art. 2, invece di »da cui capitale« deve stare »di cui capitale«; all'art. 4, comma 3, invece di »le relazione« deve stare »le relazioni«;

k) nel procedimento per dichiarazione di morte, capoverso 2°, invece di »Kilvano« si deve leggere »Silvano«; invece di »jer dichiarazione« nel capoverso 3°, deve stare »per dichiarazione« e in calce al capoverso stesso, invece di »Giustizio« leggassi »Giudizio«.

Nel No. 18 del Bollettino Ufficiale della Delegazione del CRLN del 18 ottobre 1946 vengono fatte le seguenti correzioni:

a) nel decreto No. 44 sull'obbligazione dei pagamenti non con danaro in contanti dell'Amministrazione Militare dell'A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno del 21 settembre 1946, No. 140, comma 2 alla fine invece di »da 10 operai« deve stare »di 10 operai«,

b) nel decreto sull'obbligo di denuncia di patate, No. 141, all'art. 1 comma i invece di »propie« deve stare »proprie«, nell'art. 4 invece di »quale soddisfatto« deve stare »quale soddisfatto«,

c) nel decreto sull'ingrassamento e consegna di maiali nell'anno economico 1946/47 e regolazione di tessere per i grassi, No. 142, nell'art. 3 invece di »sono tenuti d'ingrassare« deve stare »sono tenuti ad ingrassare«, lo stesso nell'art. 6, capoverso 2, nell'art. 8 invece di »di macellazione« deve stare »di macellazione«,

d) nel decreto sul traffico del vino manca il No. 143 del decreto,

e) nell'ordinanza sulla regolazione dei prezzi di vino e bibite alcoliche va corretto il No. da 143 a 144 e quello del decreto sulla proroga del termine da 144 a 145.

Dalla Delegazione del CRLN, Ajdovščina, il 26 ottobre 1946.